

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro [REDACTED] ha pronunciato, all'udienza del 6-10-2021, celebrata con il modello della trattazione scritta, la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 7196/2021

**T R A**

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Viola ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nolana 28 presso lo studio del difensore in virtù di procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Milelli 666 presso lo studio del difensore giusta procura in atti

**RESISTENTE**

**NONCHE'**

**INPS**, in persona del presidente p.t., SCII elettivamente domiciliato in Napoli alla via [REDACTED] n.55 presso la sede dell'Istituto unitamente [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso come in atti

**RESISTENTE**

**NONCHE'**

**INAIL**, in persona del Direttore Regionale per la Campania pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mari [REDACTED], presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, ang [REDACTED] Lazzaro,

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 parte ricorrente esponeva che in data 30 aprile 2021 richiedeva un estratto di ruolo dal quale era emerso l'esistenza a suo carico di un debito per contributi Inps ed Inail dell'importo di euro 21.8264,37

Assumeva che non gli era mai stata notificata alcuna cartella, diversamente da quanto risultava nell'estratto di ruolo, e deduceva l'intervenuta prescrizione del credito. Pertanto, chiedeva l'annullamento della cartella con vittoria di spese di lite.

Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.

Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 6 ottobre 2021, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.



Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Nel merito è preliminare precisare, come del resto sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 ottobre 2015 n. 19704, che il "documento" denominato "estratto di ruolo" - in tal senso indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia - non è altro che un semplice elaborato informatico formato dall'esattore, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella e, quindi, anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella. In tale ottica è privo di significato giuridico discorrere "dell'impugnazione dell'estratto di ruolo" poiché atto inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva.

In realtà, ciò che il ricorrente in questa sede contesta è il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati – certamente impugnabili ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546– del quale il contribuente sia venuto a conoscenza mediante la consultazione del cd. estratto di ruolo rilasciato dall'ente riscossore.

Alla luce di tale doverosa premessa, va detto che vi è consapevolezza dell'esistenza di un recente e serio contrasto giurisprudenziale in merito alla sussistenza dell'interesse ad agire in relazione all'impugnazione della cartella e/o del ruolo di cui il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, a fronte di propria richiesta, dal concessionario.

Questo Giudice, pur conscio della delicatezza della questione, ritiene, modificando un precedente orientamento, sussistente siffatto interesse perché attraverso l'odierno giudizio il ricorrente mira a rimuovere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico sottostante tra le parti e sulla portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Siffatto interesse diviene tanto più attuale in quanto dalle complessive difese delle parti opposte emerge una sostanziale contestazione.

Al riguardo opportuno richiamare testualmente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia del 2 ottobre 2105 n. 19704: "E' infine da escludere che dalla impugnabilità di un atto nel quale risulti esternata una ben definita pretesa tributaria possa derivare un "rallentamento" dell'azione di prelievo, che non sia quello strettamente (e legittimamente) derivante dall'interesse e dal diritto costituzionalmente presidiato del contribuente di contrastare la possibilità di un prelievo illegittimo, dovendo rilevarsi che posticipare il momento in cui il contribuente può far valere l'illegittimità della pretesa non serve a "sveltire" l'azione di prelievo ma solo ad aumentare il danno derivante da azioni esecutive in ipotesi portate avanti sulla base di pretese illegittime".

Una lettura attenta e complessiva delle prospettazioni di parte opponente induce a qualificare, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, che l'azione che viene portata dinanzi a questo Tribunale va correttamente inquadrata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo cosa che puntualmente avviene nel caso in cui si invoca la prescrizione del credito.

Del resto la possibilità per il contribuente di proporre un'opposizione all'esecuzione, senza violazione alcuna del termine perentorio di impugnazione, è palesata dallo stesso Legislatore che, all'art. 29



comma 2 d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, espressamente ammette che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

E', dunque, ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando, come nel caso in esame, si intendono far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi anche alla presunta notifica della cartella stessa, come la prescrizione del credito. Ne consegue altresì che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza.

È pacifico tra le parti che le cartelle siano state notificate al più tardi nell'ottobre 2015 ed occorre verificare se tale notifica abbia fatto decorrere il termine decennale di prescrizione.

La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. *"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"* anche alle cartelle esattoriali non opposte.

Secondo tale orientamento la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).

Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio posto dall'art. 24 dlgs a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziali ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizione dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile; ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizione relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.

Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passate in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali.

Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che *il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del*



